



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

al Decreto Delegato 13 febbraio 2015 n. 15

Disposizioni attuative Convenzione di Cape Town e relativo Protocollo aeronautico

L'articolo 1 è così modificato

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto delegato viene emanato al fine di dare attuazione alle **specifiche** disposizioni della Convenzione di Cape Town del 16 novembre 2001 e del suo Protocollo aeronautico.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 26/04/2015 h. 11:22

flaugh *RP*

L'articolo 3 è modificato e integrato come segue

Art. 3

(Tipi di registrazione)

1. Il titolare di un diritto reale di garanzia o il concedente di un contratto leasing su un aeromobile immatricolato nel Registro ~~sammarinese~~ **Nazionale degli Aeromobili** può procedere alla registrazione dello stesso diritto o contratto su ~~uno o entrambi dei seguenti Registri: anche presso il Registro Internazionale, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Convenzione e dal Protocollo.~~

a) ~~il Registro Internazionale, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Convenzione e dal Protocollo;~~

b) ~~il Registro Nazionale degli Aeromobili, qualora ricorrano i requisiti previsti dal capo IV della Legge n. 125/2014.~~

2. La registrazione presso il Registro Internazionale di cui al comma 1 può essere effettuata indipendentemente dal fatto che il diritto reale di garanzia o il contratto di leasing sia stato registrato o meno presso il Registro Nazionale degli Aeromobili ai sensi del capo IV della Legge n. 125/2014.

L'articolo 4 è abrogato

Art. 4

(Grado di priorità)

1. ~~Il grado di priorità tra le registrazioni effettuate sul Registro Internazionale e le registrazioni effettuate sul Registro Nazionale degli Aeromobili ai sensi del capo IV della Legge n. 125/2014 è stabilito dalle disposizioni della Convenzione.~~

2. ~~La preferenza accordata dalla Legge sammarinese ai privilegi legali non pregiudica le regole di priorità della Convenzione, ad eccezione dei privilegi legali che ricadono nell'apposita dichiarazione depositata dalla Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 39, comma 1, punto a), della stessa Convenzione.~~

[Signature]

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

al Decreto Delegato 13 febbraio 2015 n. 15

Disposizioni attuative Convenzione di Cape Town e relativo Protocollo aeronautico

L'articolo 5 è così modificato:

Art. 5 4

(Cancellazione ed esportazione di materiale aeronautico)

1. Il Direttore Generale può procedere alla cancellazione di un aeromobile **ed al rilascio dei relativi permessi di volo** ai sensi dell'articolo IX del Protocollo qualora:

- a) ~~il creditore sia legittimato a richiederla ai sensi dell'articolo IX, commi 1 e 2, del Protocollo;~~
- b a) il creditore sia legittimato a richiederla ai sensi dell'articolo X, comma 6, del Protocollo;
- e b) il creditore sia legittimato a richiederla, quale soggetto autorizzato dal debitore in virtù di una autorizzazione irrevocabile per la richiesta di cancellazione ed esportazione concessa ai sensi dell'articolo XIII del Protocollo. Per l'esercizio di tali rimedi il creditore ha la facoltà di designare un altro soggetto.

2. ~~Con riferimento al comma 1, punto a), il Direttore Generale procede alla cancellazione dell'aeromobile su comunicazione da parte del creditore dell'avvenuto inadempimento del debitore. Per procedere a tale cancellazione, il Direttore Generale ha la facoltà di richiedere al creditore ogni documento o dichiarazione ritenuto necessario a stabilire l'applicabilità della Convenzione o del rimedio di cui all'articolo IX, commi 1 e 2, del Protocollo.~~

3 2. Con riferimento al comma 1, punto e b), il Direttore Generale procede alla registrazione dell'autorizzazione irrevocabile per la richiesta di cancellazione ed esportazione nel Registro Nazionale degli Aeromobili. L'utilizzo di tale autorizzazione sarà disciplinato da appositi regolamenti ~~interni~~ e moduli emanati dall'Autorità. In ogni caso l'esercizio di tale rimedio è subordinato a quanto disposto dall'articolo IX, comma 5, punto b), del Protocollo.

L'articolo 6 è così modificato:

Art. 6 5

(Modifica all'art. 38 della Legge n. 125/2014)

1. All'articolo 38 della Legge n. 125/2014 viene aggiunto il seguente comma 7 6 bis:

"7 6 bis. Il proprietario di aeromobile si presume essere proprietario di tutte le sue parti, salvo che lo stesso non richieda al Direttore Generale di annotare la diversa proprietà dei motori installati sull'aeromobile. Tale richiesta, sottoscritta dal proprietario dell'aeromobile e dal proprietario dei motori, deve essere accompagnata da atto scritto comprovante la proprietà dei motori installati".

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 24/04/2015 h. 11:22

[Signature]

24.04.2015

[Signature]

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529